SCHEMA DI CONCESSIONE IN COMODATO DI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE A FAVORE DELL' UCIPEM DI MANTOVA

TRA

L'Amministrazione Comunale di Porto Mantovano, in persona del suo legale Responsabile dell'Area Servizi alla Persona	Rappresentante
E	
L'UCIPEM di Mantova, in persona del Suo Direttore/Presidente	

PREMESSO CHE

- a)- l'Azienda Sanitaria Locale di Mantova ha cessato di utilizzare, per la propria attività consultoriale di Porto Mantovano, i locali di proprietà comunale censiti al Catasto Fabbricati di Mantova Fg.8 Particella 766 Sub.: 2 e ubicati in Piazza della Pace n. 5 1° Piano;
- b)- l'Amministrazione Comunale ritiene indispensabile comunque garantire, all'interno del territorio comunale, una sede per i basilari servizi socio-sanitari erogati dall'ASL, in quanto la cittadinanza di Porto deve far capo al Distretto di Roverbella, con tutte le difficoltà legate al raggiungimento della nuova sede;
- c)- l' UCIPEM (Centro di consulenza familiare Consultorio prematrimoniale e matrimoniale) di Mantova con nota prot. N. 2562/2013 ha chiesto di definire una collaborazione con l'Amministrazione Comunale per la riattivazione in tempi rapidi di un Servizio Consultoriale a favore della Comunità di Porto Mantovano;
- d)- con deliberazione della Giunta Comunale n. del si è stabilito di procedere alla concessione in comodato l'uso gratuito, fino al 31/12/2014 con l'UCIPEM di Mantova, dei locali di proprietà comunale ubicati in Piazza della Pace n. 5 l° Piano, da destinare a sede Consultoriale a favore della Comunità di Porto Mantovano;
- e)- le premesse, la planimetria, la certificazione di agibilità costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

TUTTO CIO' PREMESSO

Tra le parti, come sopra meglio generalizzate, si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1- OGGETTO

L'Ente concede a titolo di comodato all'UCIPEM di Mantova l'uso gratuito dei locali di cui in premesse al fine di adibirli a sede Consultoriale a favore della Comunità di Porto Mantovano.

ARTICOLO 2- DURATA

La presente concessione, a titolo gratuito, ha durata fino al 31/12/014 a decorrere dalla sottoscrizione del presente atto.

Le parti potranno recedere prima del termine di scadenza ai sensi di quanto previsto dall'art. 1809, comma 2, del Codice Civile, dando preavviso di tre mesi con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

ARTICOLO 3 – OBBLIGHI DEL COMODATARIO

L'UCIPEM si impegna a conservare i locali con la massima cura e diligenza ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1804 del codice Civile. Conseguentemente, provvederà alla manutenzione ordinaria e sostenere gli oneri di conduzione.

Le spese relative alle utenze (gas, acqua e energia elettrica) saranno sostenute dal Comune che ne mantiene l'intestazione.

ARTICOLO 4 - OBBLIGHI DEL COMODANTE

L'Ente consegna i locali idonei all'uso pattuito, in regola con le vigenti disposizioni in materia di urbanistica e di conformità impiantistica, in buono stato manutentivo.

L'Ente consegna anche gli arredi che consistono in: un armadio; due scrivanie; due sedie da scrivanie; n. 5 sedie d'attesa,

impegnandosi a garantime il godimento per la durata della presente concessione.

La manutenzione straordinaria compete all'Ente, nei limiti e secondo le modalità previste dal codice civile. L'Ente rimborserà all'UCIPEM le eventuali spese per manutenzione straordinaria, necessarie ed urgenti, da questa sostenute per la conservazione dei locali. Tali interventi dovranno comunque essere preventivamente autorizzati dall'Ente.

ARTICOLO 5 - REGISTRAZIONE

Tutte le spese contrattuali e conseguenti, compresi i diritti di Segreteria e l'imposta di registro, sono a carico del concessionario.

ARTICOLO 6 – CONTROVERSIE

In caso di eventuali controversie, le medesime saranno devolute al Foro di Mantova.

ARTICOLO 7 - NORMA FINALE

Per quanto non esplicitamente previsto dal presente contratto, le parti contraenti si richiamano alle disposizioni di cui agli artt. 1803 e seguenti del Codice Civile.